

N. 01545/2009 REG.SEN.
N. 00218/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paolo Dino Patti, Federica Genitore Di Giudice, Valentina Genitore Di Di Gregorio, Gabriella Genitore Di Ferraro, Rita Genitore Di Leggio, Marcellino Genitore Di Bottaro, Mauro Genitore Di Lucchesi, Marta Genitore Di Cosulich, Eugenio Genitore Di Bertolini, Roberta Genitore Di Salomone, Rosana Genitore Di Cavalli, Luciana Genitore Di Girola, Paola Genitore Di Buratti, Franco A. Genitore Di Mosca, Tiziana Genitore Di Marchese, Donatella Genitore Di Scimone Carbone, Cinzia Genitore Di Paduanelli, Giovanna C. Genitore Di Poggi, Angela Genitore Di Pademonte, Gabriella Genitore Di Chizzolini, Augusto Genitore Di Parodi, Giuliano A. Genitore Di Guiducci, Loredana Genitore Di

Nelli, Raimonda Genitore Di Ferraris, Alfredo Genitore Di Bongini, Laura Genitore Di Diamanti, Patrizia Genitore Di Benetti, Laura Genitore Di Percivale, Alberto G. Genitore Di Re, Carlo Genitore Di Giannubilo, Angela Genitore Di Lulleri, Carmela Genitore Di Alessio, Regula Genitore Di Moser, Vincenzo Genitore Di Zito, Serafini Genitore Di Fracas, Diego Genitore Di Casalboni, Luca Genitore Di Canepa, Cesarina Genitore Di Malvicino, Luciano G. P. Genitore Di Greppi, Giuseppe Genitore Di Sacco, Mauro Genitore Di Capozza, Marina E.R. Genitore Di Bertini, Marina E. Genitore Di Segalerba, Silvia Genitore Di Agretti, Bendajan E. Genitore Di Sabah, Fedora Genitore Di Guidugli, Antonio Genitore Di Sabatelli, Anna Genitore Di De Lucia, Alessandra Genitore Di Schioli, Antonella Genitore Di Gavazzo, Enrico Genitore Di Rossi Ferrari, Renzo Genitore Di Bergaglio, Simonetta Genitore Di Barboni, Sandro Genitore Di Barabino, Nicoletta Genitore Di Reposi, Graziella Genitore Di Farci, Carlo E. Genitore Di Castelnovi, Donatella Genitore Di Vantaggiato, Maurizio Genitore Di Cervia, Sabrina Genitore Di Canepa, Paola Genitore Di Braschi, Luigi Genitore Di Scaramaglia, Francesco Genitore Di Dodaro, Filippo Genitore Di Grimaldi, Mauro Genitore Di Baima, Claudio Genitore Di Merello, Maurizia Genitore Di Baldi, Roberto Genitore Di Muccetti, Corrado A. Genitore Di Pattilli, Fabio Genitore Di Marchesi, Cristina Genitore Di Mordini, Enrico Genitore Di Graffigna, Giovanni F. Genitore Di Baretto, Michele Genitore Di

Ottaviani, Claudio Genitore Di Caselli, Roberto E. Genitore Di Mai, Annamaria Genitore Di Del Bianco, Mirella Genitore Di Molfino, Vincenzo Genitore Di Lombardo, Federica Genitore Di Orlandi, Ivana Genitore Di Maggio, Maria Grazia Genitore Di Biccheri, Marina Genitore Di Benvenuti, Angela Genitore Di Chiaramonte, Annies Genitore Di Vettickal, Francesco Genitore Di Milanti, Anna Genitore Di Gorrieri, Francesco Genitore Di Brigati, Giovanna M. Genitore Di Torrente, Stefania Genitore Di Alberghini, Marco Genitore Di Capanna, Maria Grazia Genitore Di Ghiorzi, Simonetta Genitore Di Cambiaso, Marco Genitore Di Invernizzi, Pietro Genitore Di Gruppi, Maria Rosella Genitore Di Audino, Antonella Genitore Di Giuni, Luca Genitore Di Beltranetti, Michele Genitore Di Cilli, Roberto Genitore Di Pigafetta, Carlo Genitore Di Ciminelli, Riccardo Genitore Di Vitiello, Leonardo Genitore Di Zucco, Roberto Genitore Di Mastretta, Vincenzina Genitore Di Massa, Giuliana Genitore Di Bertoletti, Alessandra Genitore Di Balzi, Liliana Genitore Di Rossi, Patrizia Genitore Di Tringali, Marisa Genitore Di Grigoli, Mario Genitore Di Di Stefano, Stefania Genitore Di Berutti, Carlo Genitore Di Bozzetti, Paola Genitore Di Garbarino, Marco Genitore Di Costigliolo, Maria Genitore Di Puglisi, Francesca Genitore Di Cirio, Doris Genitore Di Giannini, Giacomo Genitore Di Forno, Lucia Genitore Di Grimaudo, Cristina Genitore Di Valentino, Ignazio Genitore Di Messina, Maura Genitore Di Vela, Daniela Genitore Di Altimani, Elangickal

Genitore Di Leny Mathew, Mauro G. Genitore Di Molinari, Michela
Genitore Di Pinca, Maria Genitore Di Gibaldi, Roberto Genitore Di
Loddo, Laura Genitore Di Minilli, Silvia Beatrice Genitore Di Ricci,
Nicola Genitore Di Cria, Claudia Genitore Di Costa, Rita Genitore
Di Massa, Maria Cristina Genitore Di Siri, Maria Genitore Di
Carbone, Livia Genitore Di Satragno, Natale R. Genitore Di
Amerio, Graziella Genitore Di Prina, Francesca Genitore Di
Spitaleri, Diana Genitore Di Levi, Silvia Genitore Di Contardo,
Enrica Genitore Di Sforzini, Francesca Genitore Di Marino,
Giovanna Genitore Di Pesce, Enza Genitore Di Albanese, Maurizio
Genitore Di Santamaria, Barbara Genitore Di Pasquali, Sandro
Genitore Di Dellepiane, Rosella Genitore Di Zichitella, Osvaldo
Genitore Di Loiaconi, Massimo Genitore Di Zini, Viola Genitore Di
Tarditi, Norberto Genitore Di Malagoli, Enrico Genitore Di Priolo,
Mirella Genitore Di Delrio, Anna Genitore Di Squillace Greco,
Antonio Genitore Di Russo, Flavia Genitore Di Dalle Mulle,
Antonella Genitore Di Gava, Barbara Genitore Di Lodi, Annamaria
Genitore Di Di Giacomo, Giuseppina Genitore Di La Rocca,
Annamaria Genitore Di La Magna, Giovanna Genitore Di
Stendardo, Roberto Genitore Di Valesi, Giovanni G. Genitore Di
Vergano, Rita Genitore Di Iencinella, Anna Genitore Di Giaufret,
Bruna Genitore Di Senno, Milena Genitore Di Gattini, Giorgio
Genitore Di Testa, Sabina Genitore Di Leale, Francesco Genitore Di
Zunino, Carmela Genitore Di Fama, Nadia Genitore Di Giudici,

Rosella Genitore Di Gramuglia, Francesco Genitore Di Della Ducata, Raffaella Genitore Di Zanchini, Marina Genitore Di Floris, Milena Genitore Di Pietrabruna, Mauro Genitore Di Di Sario, Rosanna D. Genitore Di Vampi, Emanuela Genitore Di Massa, Alfredo Genitore Di Poggio, Cristina Genitore Di Denevi, Nicola Genitore Di Acquarone, Nubia Mara Genitore Di Montenegro, Alessandro Genitore Di Raineri, Elisabetta Genitore Di Banchemo, Grazia Rosa Genitore Di Biorci, Roberta Genitore Di Pauri, Loredana Genitore Di Bisi, Silvia Genitore Di Sambo, Philippe Genitore Di Lemossu, Riccardo Genitore Di Pili, Anna Genitore Di Morielli, Alessandra Genitore Di Novelli, Mario Genitore Di Liva, Paola Genitore Di Bocchieri, Rossella Genitore Di Bruzzone, Piera Genitore Di Ottonello, Alessandro Genitore Di Cichero, Daniela Genitore Di Cecchi, Silvia Genitore Di Dagnino, Roberta Genitore Di Giorgi, Massimo Genitore Di Severini, Laura Genitore Di Canesi, Pietro Genitore Di Belmonte, Maria Genitore Di Cavallaro, Piero Genitore Di Di Vasta, Maria I. Genitore Di Savino, Carla Genitore Di Ameli, Silvana Genitore Di Barbieri, Anna Genitore Di Castelli, Paola G. Genitore Di Burlando, Anna Lisa Genitore Di Brasesco, Andrea Genitore Di Canale, Francesco Genitore Di Vernocchi, Raffaella Genitore Di Corsi, Giovanna Genitore Di Bencovich, Giuseppina A. Genitore Di Rota, Alessandra Genitore Di Bo, Daniela Genitore Di Di Todaro, Luciano Genitore Di Iovinella, Lidia Genitore Di Bisio, Rita Genitore Di Cardillo, Paola Maria

Genitore Di Bassignana, Giuseppe Genitore Di Schirinzi, Giuseppe
Genitore Di Lauria, Paola Genitore Di De Rosa, Elena Genitore Di
Balletto, Maurizio Genitore Di Verni, Roberta Genitore Di
Gattavarta, Fulvio Genitore Di Conca, Angela Genitore Di Sasso,
Ivana Genitore Di Rizzon, Bruna Genitore Di Migone, Francesca
Genitore Di Ciuchi, Luca Genitore Di Guggiari, Emanuela Genitore
Di De Pasquale, Angela Genitore Di Cosili, Paola Genitore Di De
Andreis, Luigi Genitore Di Sasso, Laura Rita Genitore Di Valle,
Ilaria Genitore Di Cafiero, Sabrina Genitore Di Pastorino, Rosa
Maria Genitore Di Buoncoraggio, Stefano Genitore Di Schiavo,
Enrica Genitore Di Spalera, Bartolomeo Genitore Di Olcese, Anna
Maria Genitore Di Ottazzi, Daniela Genitore Di Forino, Orietta
Genitore Di Serra, Paola Genitore Di Frati, Livio Genitore Di
Giberti, Pietro Gabriele Genitore Di Bogliolo, Enrico Genitore Di
Cavecchia, Patrizia Genitore Di D'Alessio, Guido Genitore Di
Merlo, Laura Maria Genitore Di Bertazzi, Paola Genitore Di
Costigliolo, Enrica Genitore Di Carpaneto, Sheijani Ali Genitore Di
Djahandide, Daniela Genitore Di Carati, Maria Teresa Genitore Di
Rubini, Maria Paola Genitore Di Torre, Maria Genitore Di Mazza,
Stefania Genitore Di Raschilla, Anna Genitore Di Caluri, Maria
Concetta Genitore Di Volpi, Maria Vittoria Genitore Di Azeglio,
Marco Genitore Di Portesine, Simonetta Genitore Di Terrile, Anna
Maria Genitore Di Rossi, Paola Genitore Di Bordo, Anna Maria
Genitore Di Zanotti, Lingamoorthi Genitore Di Krishnasami,

Giuliana Genitore Di Delfino, Emilio Genitore Di Perfetti, Paola Genitore Di Monfroni, Giovanna Genitore Di Barisone, Rosa Genitore Di Cagnetta, Silvia Genitore Di Usai, Danila Genitore Di Mazzitelli, Patrizia Genitore Di Mateldi, Roberta Genitore Di Figini, Guido Genitore Di Cremonesi, Lidia Genitore Di Fontana, Sabina Genitore Di Pallone, Luisa Genitore Di Noli, Giovanni Genitore Di Cozza, Alessandro Genitore Di Ciccio, Catia Genitore Di Gennai, Adelmo Genitore Di Demicheli, Paola Genitore Di Accattini, Eleonara Alda Genitore Di Coppola, Tullio Genitore Di Benzi, Barbara Genitore Di De Leonardi, Anna Genitore Di Vassallo, Silvia Genitore Di Zappala', Daniela Genitore Di Masserotti, Vincenza Genitore Di Mancardi, Vittoria Genitore Di Campanella, Antonietta Genitore Di Rappini, Marco Genitore Di Ponte, Giuseppe S. Genitore Di Anzalone, Silvia Genitore Di Pozzo, Claudia Genitore Di Bonfiglioli, Marco Genitore Di Lagazzi, Pierina G. Genitore Di Perinciolo, Silvia Genitore Di Lamperti, Nicoletta Genitore Di Massa, Francesca Genitore Di Gallo, Giovanni Genitore Di Saccaro, Fabio Genitore Di Rivolta, Elisabetta Genitore Di Mendolia, Elena Genitore Di De Benedetto, Francesca Genitore Di Tixi, Giuseppe Genitore Di Piombo, Piera Enrica Genitore Di Ferrari, Serafino Genitore Di Sciacca, Maria Grazia Genitore Di Amadori, Mauro Genitore Di Gaggero, Maria Grazia Genitore Di Borghi, Paola Genitore Di Rivanera, Gaspare Genitore Di Calafato, Alice Genitore Di Molinari, Liliana Tammurello, Pietro Novelli, Davide Maestri,

Carola Bruno, Andrea Capozza, Davide Salvaneschi, Menakha Maheswaran, Federico Montanarella, Sofia Barabino, Elisa Fasce, Andrea Provenzano, Giancarlo Genitore Di Moreschi, Barbara Genitore Di Vespa, Cristina Genitore Di Bernini, Fabiola Genitore Di Masini, Michele Genitore Di Petrilli, Caterina Genitore Di Masera, Cristina Genitore Di Bartolini, Paolo Genitore Di Sobrero, Gianpiero Genitore Di Ricci, Orietta Genitore Di Gazza, Roberta Genitore Di Benzi, Mauro Genitore Di Bernardelli, Marco Genitore Di Parodi, Barbara Genitore Di Nasi, Carlo Felice Genitore Di Repetti, Gianfranco Genitore Di Longo, Luisa Genitore Di Giordani, Banedetta Genitore Di Sgaravatti, Giuseppina Genitore Di Leucari, Sabina Genitore Di Lelli, Agostino Genitore Di Loi, Giovanna Genitore Di Dinelli, Mauro Genitore Di Daglio, Maria Angela Genitore Di Bonaccorso, Elisabetta Rossi, Stefania Morazzi, Emilio Fontana, Marina Meloni, Deborah Pignotti, Agostino Acciai, Evita Bacchilega, Monica Genitore Di Riva, Luigia Genitore Di Mozzillo, Renato Genitore Di Ciuffetti, Paola Genitore Di Vallo', Roberto Delogu, Maria Carolina Genitore Di Catanzano, Maria Rosaria Gnagnarini, Anna Genitore Di Cecchini, Ettore Genitore Di Faggioni, Lucia Genitore Di Calisti, Rosanna Genitore Di Lulleri, Chiara Genitore Di Guglielmini, Ettore Genitore Di Poire', Romanella Genitore Di Moriconi, Giorgio Genitore Di Marre' Brunenghi, Enrico Genitore Di Guglielmi, Anna Rachele Genitore Di Bogliolo, Angela Genitore Di Serafini, Marina Genitore Di Ughe',

Sergio Genitore Di Faraldi, Marzia Genitore Di Venturini, Eros Genitore Di Bruzzone, Marco Genitore Di Venturini, Giorgio Genitore Di Papallo, Enrico Genitore Di Parodi, Stefano Genitore Di Costa, Stefania Genitore Di Cassina, Maura Genitore Di Vigne, Giulio Genitore Di Demurtas, Michele Pietro Genitore Di Pisano, Giuseppina Genitore Di Fenaroli, Patrizia Genitore Di Pronzati, Marcello Genitore Di Belotti, Paola Genitore Di De Cesare, Silvana Genitore Di Terreni, Alberto G. Genitore Di Partelli, Paolo E. Genitore Di Rocco, Vincenzo Genitore Di Tamurello, Cristina Genitore Di Spinelli, Gioacchino Genitore Di Somma, Annamaria Genitore Di Vallarino, Anna Maria Genitore Di De Val Solidea, Annamaria Genitore Di Roncoroni, Gisella Genitore Di Licheri, Cecilia Genitore Di Seccacini, Sandra Maria Genitore Di Ratto, Pamela Genitore Di Spagnolo, Claudio Natali, Aldina Melati, Claudia Loredana Ghione, Maria Luisa Cambiaso, Patrizia De Gennaro, Giacomo Francesco Costa, Graziella La Falce, Elisabetta Romano, Ivano Alfredo Berselli, Daniela Benvenuti, Marcella Lorenza Sommariva, Luisella Esposito, Giuseppe Bruzzaniti, Gabriella Bagnara, Rita Nicoletta Rossi, Giuliano Torru, Laura Forte, Marta Vattuone, Carla Viotti, Marina A.M. Della Casa, Mario Caraffini, Emilia Franca Luciana Bezzo, Mauro Gabriele Boncompagni, Marzia Fontana, Paola Maria Arecco, Anna Maria Gastaldo, Fabio Valeri, Luciana Mancini, Franca Parodi, Rossella Vera Rita Ferrari, Manuela Mariani, Maria Ada Canobbio, Maria Rosso, Mauro Castagnetto,

Rosaria Elia, Marcella Marchi, Patrizia Zenere, Mauro Giovanni Cordone, Paola Pelissetto, Cristina Francesca Brianti, Laura Maria Teresa Gromi, Valentina Cornero, Luisa Coppa, Silvia Gloria Matteuzzi, Silvana Maria Marchetti, Rosa Dipatti, Francesco Antonio Giovannini, Barbara Grazia Bria, Patrizio Virga, Silvana Galli, Giuliana Piacentini, Cinzia Mangini, Paolo Salvatore Follesa, Antonella Lucia Pendola, Laua Recine, Valentina Capra, Marco Rametta, Monica Ammirati, Mariella Bruzzzone, Lucia Maria Rosa Dagnino, Angela Frezza, Anna Maria Somaglia, Raffaella Grassi, Claudia Carminati, Maurizia Maria Trapani, Dalila Monti, Maria Roberta Sisto, Claudia Monticelli, Eugenio Fezza, Vincenza Tigani, Daniela Roberti, Riccardo Brugia, Adriana Maria Grado, Maria Teresa Talice, Enrico Tacchella, Anna Laura M.T. Burlando, Maria Di Modugno, Sandra Siccardi, Marzia Modonesi, Alida Accardo, Sabrina Ghio, Fabrizia Traverso, Elena Colombari, Enzo Genitore Di Albertazzi, Delia Genitore Di Mocelin, Corrado A. Genitore Di Isemburg, Fabrizia Genitore Di Quattrini, Maura Genitore Di Arata, Marco Genitore Di Tassara, Emanuela Genitore Di Milanaccio, Elisabetta Genitore Di Papone, Francesca Genitore Di Lari, Daniela Genitore Di Cavallin, Valeria Genitore Di Rapetti, Maurizio Genitore Di Murchio, Renato Genitore Di Zuccelli, Mario Corino Genitore Di Pavettini, Ivana Genitore Di Fastame, Fulvia Genitore Di Russo, Maria Silvia Genitore Di Testai, Franca Genitore Di Carbone, Giovanni Genitore Di Roncaglia, Francesca Genitore Di

Sampietro, Roberta E.C. Genitore Di Rebolino, Valeria Genitore Di Baro, Maurizio Genitore Di Pastore, Giovanni Genitore Di Andreacci, Lucia Genitore Di Marini, Pierluigi Genitore Di Gallia, Roberta Genitore Di Cotrozzi, Daniela Genitore Di Boilini, Franca Averane, Maura Genitore Di Mafiotti, Marco Genitore Di Sciaccaluga, Maria Genitore Di Marotta, Tiziana Genitore Di Arata, Salvatore Genitore Di Claudio, Brunella Genitore Di Allasia, Mario Genitore Di Bianchi, Carlo Genitore Di Grotti, Sandra Genitore Di Fanelli, Lucia Cinzia Genitore Di Frattaioli, Emanuela Genitore Di Cipriani, Anna Genitore Di Baldini, Eliana Genitore Di Carlini, Silvia Genitore Di Larosa, Paola Genitore Di Cavallaro, Carla Tiziana Genitore Di Montessoro, Angelo Genitore Di Maccio', Daniela Genitore Di Gentile, Stella Genitore Di Pizzimenti, Maria Paola Genitore Di Scotto, Virna Genitore Di Ricci, Rossella Genitore Di Cau, Ivana Genitore Di Bruzzo, Ivana Genitore Di Gabotto, Paola Genitore Di Benzi, Marco Genitore Di Guerra, Nadia Chiara Genitore Di Grillo, Cecilia Genitore Di Alberti, Daniela Genitore Di Caprino, Immacolata C. Genitore Di Gelsi, Patrizia Genitore Di Ciello, Nicoletta Genitore Di Benvenuti, Giovanna Genitore Di Bordone, Claudio Genitore Di Chiarlo, Laura Genitore Di Riva, Tanya De La Cruz Genitore Di Suarez Rojas, Paolo Repetto, Marco Luisiani, Gabriele Nicotra, Michela Saio, Martina De Grandi, Daniela Schenone, Christian Silvestri, Andrea Ugolini, Huayi Huang, Fabio Genitore Di Antola, Nadia Genitore

Di Corbella, Costanza Genitore Di Mazzone, Roberta Genitore Di Biasotti, Giuliana Genitore Di Coli, Donata Genitore Di Basso, Roberto Genitore Di Salvatore, Luigi Genitore Di Sabioni, Mauro Genitore Di Bertola, Paola Genitore Di Corradino, Claudio Genitore Di Ferretto, Tiziana Genitore Di Pezzo, Donatella Genitore Di Bottino, Paola Genitore Di Bruzzo, Anna Genitore Di Matarozzo, Laura Genitore Di Maggiolo, Giovanna Genitore Di Cogorno, Giuseppe Genitore Di Celi, Bruno Genitore Di Battaglia, Massimo M. C. Genitore Di Pigoni, Maria Franca Genitore Di Floris, Pier Paolo Genitore Di Consigliere, Lucia Genitore Di Zappi, Talab V. M. Genitore Di Rahaman, Marialuisa Genitore Di Rabbia, Alessandra Genitore Di Alloni, Ida Maria Genitore Di Mangini, Antonella Genitore Di Vaccari, Paola Genitore Di Bergonzoni, Carlo Genitore Di Celle, Paola Genitore Di Cammilli, Lorenzo Genitore Di Monteverde, Roberta Genitore Di Bertelli, Rohini Genitore Di Gunanathan, Elisabetta Genitore Di Ferretto, Francesco Genitore Di La Rocca, Alessandra Genitore Di Barisone, Daniela Genitore Di Specchia, Cristina Genitore Di Cereti, Alessandra Genitore Di Gardella, Marina Genitore Di Laviosa, Monica Genitore Di Grandin, Marina Genitore Di Monti, Angelo Genitore Di Bevegni, Giovanni Genitore Di Cerruti, Laura G. Genitore Di Solari, Daniela Genitore Di Depascale, Cristina A. Genitore Di Gotta, Stella Genitore Di Pacitto, Alda Giulia Genitore Di Santeramo, Alberto Genitore Di Rossellini, Roberto Genitore Di

Orsolino, Anna Genitore Di Tanasini, Maria Pia Genitore Di Borasi, Anna Maria Genitore Di Casali, Giacomo Genitore Di Pastorino, Francesca Genitore Di Boscolo, Daniela Genitore Di Lupi, Giannetta Genitore Di Boi, Francesca Raggi, Marco Genitore Di Lagorio, Simonetta Genitore Di Calvo, Tea Genitore Di Cosatto, Simona Genitore Di Baldizzone, Laura Genitore Di Sansebastiano, Carmela Genitore Di Gramuglia, Francesca Genitore Di Bozano Gandolfi, Barbara Genitore Di Bosio, Enza Genitore Di Gambacurta, Giuseppe Genitore Di Carbone, Franca Rita Genitore Di Leone, Agata Genitore Di Fresta, Francesco Genitore Di Miceli, Patrizia Genitore Di Sabatini, Stefania Genitore Di Vassallo, Maria Angela Genitore Di Guerinoni, Remo Genitore Di Camera, Piero Genitore Di Silvestri, Ivano Genitore Di Rossi, Alessandra Genitore Di Ursi, Barbara Genitore Di Merlo, Patrizia Genitore Di Viola, Grazia Genitore Di Moisello, Paola Genitore Di Saffioti, Cristiana Genitore Di Nuti, Patrizia Genitore Di Ghiglione, Annamaria Genitore Di Barrettini, Donatella Genitore Di Rovegno, Patrizia Genitore Di Bonavera, Roberta Genitore Di Musetti, Roberto A. Genitore Di Ferrando, Pietro Genitore Di Carvelli, Marina Genitore Di Pellegrino, Luigi Felice Genitore Di Lupo, Franco Genitore Di Ronzitti, Cristina Aste, Elisabetta Genitore Di Menicatti, Maria Antonella Genitore Di Strangio, Massimo Genitore Di Savoldelli, Nicola Genitore Di Andreula, Elisabetta Genitore Di Inverardi, Cristina Genitore Di Congiu, Silva Nagela Genitore Di De Arrais,

Luca Genitore Di Cantoro, Gianni Genitore Di Siboldi, Vita Genitore Di Ginefra, Mirella Maria Genitore Di Stratta, Camelja Genitore Di Ianu, Elisabetta Genitore Di Costa, Marco Genitore Di Corevi, Rossella Genitore Di Fiorini, Lucia Genitore Di Wassmuth, Carla Raffaella Genitore Di Abate, Rita Genitore Di Giannelli, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4; Provincia di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Roberto Giovanetti in Genova, P.Le Mazzini N.2;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto in Genova, via Palestro 2/3;

Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Valentina Manzone in Genova, Piazzale Mazzini 2;

Ministero Pubblica Istruzione, Liceo Scientifico Statale Convitto "Colombo" di Genova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.45 dell'11 novembre 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.53 del 31/12/2008, avente ad oggetto piano regionale di dimensionamento della rete scolastica a decorrere dall'anno 2009/2010; 2) della sconosciuta deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 3 febbraio 2009 n. 4 contenente integrazione al Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; 3) del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 6 febbraio 2009 n. prot. 543/c20; 4) della circolare del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 11 febbraio 2009 prot. n. 613/c20b., nella parte in cui hanno disposto lo scorporo della succursale di Via Peschiera n. 9 dal Liceo Cassini di Genova .

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico Statale Convitto "Colombo" di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2009 e depositato il successivo 3 marzo 2009 i ricorrenti in epigrafe, genitori di alunni iscritti, o titolari di preiscrizione al Liceo scientifico statale Cassini di Genova, insegnanti e componenti del personale a.t.a. della stessa istituzione scolastica hanno impugnato: 1) la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 11 novembre 2008 n. 45, di approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; 2) la sconosciuta deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 3 febbraio 2009 n. 4 contenente integrazione al Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; 3) il decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 6 febbraio 2009 n. prot. 543/c20; 4) la circolare del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 11 febbraio 2009 prot. n. 613/c20b.

I ricorrenti deducevano a sostegno del gravame i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, sviamento, in quanto la proposta di approvazione del piano di dimensionamento regionale della rete scolastica, formulata dalla Giunta regionale (con deliberazione 23 settembre 2008 n. 23) non

conteneva l'indicazione dello scorporo della succursale di Via Peschiera dal Liceo scientifico Cassini; 2) violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233, della deliberazione consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 in relazione alla violazione degli artt. 117, comma 2, lett. n) ,117, comma 3 e 118 Costituzione, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, sviamento, in quanto autonomamente, e cioè in difformità delle indicazioni del Piano di dimensionamento di cui sopra, il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Liguria ha disposto lo scorporo della succursale di via Peschiera del Liceo scientifico Cassini; 3) violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, sviamento, in quanto il superamento delle soglie numeriche ottimali deve essere temperato con gli altri criteri indicati dall'art. 2, comma 3, del d.p.r. 233/1988 che giustificano la deroga al dimensionamento degli istituti scolastici; 4) violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 eccesso di potere per difetto assoluto

di presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione, violazione dei principi di cui all'art. 1 l. 241/90, sviamento, in quanto, relativamente ai Licei "Gobetti" e "Fermi", che pure superavano i parametri numerici ottimali non è stato disposto lo scorporo; 5) violazione dell'art. 21 l. 59/97 e dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 18.6. 1998 n. 233, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto non sarebbe stata acquisita l'intesa delle istituzioni scolastiche interessate allo scorporo; 6) violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/90 in relazione alla violazione dell'art. 4, comma 2, d.p.r. 18 giugno 1998 n. 233, difetto di comunicazione di avvio del procedimento, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Costituzione, violazione del principio di partecipazione, sviamento, in quanto non sarebbe stata data agli interessati comunicazione dell'avvio del procedimento.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, e l'amministrazione regionale.

Con ordinanza 5 marzo 2009 n. 75 veniva respinta, per difetto del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

In data 13 marzo 2009 si costituiva in giudizio la Provincia di Genova.

Con atto notificato in data 7 aprile 2009 e depositato il successivo 15 aprile 2009 i ricorrenti impugnavano, con motivi aggiunti, la deliberazione 13 marzo 2009 n. 270 della Giunta della Regione Liguria avente ad oggetto le linee di indirizzo regionali in materia di organizzazione scolastica con riguardo all'assegnazione delle risorse e del personale", deducendo: 1) illegittimità proprie derivata dall'illegittimità degli atti impugnati con ricorso n. 218/09; 2) violazione dell'art. 17 l. 400/1988, violazione dell'art. 87 Costituzione, eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, sviamento, in quanto la delibera farebbe riferimento ad uno schema di regolamento che in quanto solo approvato non potrebbe costituire legittimo presupposto per l'adozione della delibera impugnata; 3) violazione dell'art. 17 l. 400/1988 eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di motivazione, illogicità e irrazionalità manifeste incompetenza, in quanto la delibera regionale impugnata, sarebbe in contrasto con la deliberazione del Consiglio regionale 45 del 2008, disponendo, peraltro, in materia, la pianificazione scolastica, di competenza del Consiglio regionale.

All'udienza dell'11 giugno 2009 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Con il presente ricorso sono impugnati, in principalità, 1) la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 11 novembre 2008 n. 45, di approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; 2) la sconosciuta deliberazione del Consiglio regionale

della Liguria 3 febbraio 2009 n. 4 contenente integrazione al Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica; 3) il decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 6 febbraio 2009 n. prot. 543/c20; 4) la circolare del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria 11 febbraio 2009 prot. n. 613/c20b nella parte in cui hanno disposto lo scorporo della succursale di via Peschiera dal Liceo Scientifico Cassini di Genova.

Devono essere esaminate, e disattese, le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dalla difesa delle resistenti.

In primo luogo si sostiene l'inammissibilità del gravame per non essere stato impugnato, ovvero tempestivamente impugnato, il Piano Provinciale di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale di Genova 2008 n. 43.

L'eccezione è infondata.

L'art. 3 comma 8 d.p.r. 1998 n. 233 stabilisce infatti che "Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti".

L'art. 4, comma 1, d.p.r. 1998 n. 233 stabilisce: "I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi

compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive”.

Le norme in questione evidenziano come il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica non produca immediatamente alcun effetto atteso che i provvedimenti concreti di attuazione delle statuizioni nello stesso contenute possono essere adottati, dagli organi periferici dell'amministrazione scolastica periferica solo dopo l'approvazione dei piani da parte delle Regioni.

Nell'ipotesi per cui è causa il piano provinciale non produce, in assenza di approvazione regionale, effetti. Ciò consente di differenziare il caso in esame da quelli (es. piano regolatore adottato ma non ancora approvato) in cui l'atto di pianificazione produce comunque effetti.

Il Piano provinciale, quindi, si qualifica come atto procedimentale e non già come atto presupposto.

Gli atti procedimentali devono, di norma, essere impugnati unitamente all'atto conclusivo del procedimento. Ne consegue l'ammissibilità e la tempestività del gravame avuto riguardo alla data di pubblicazione del piano regionale.

Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse per non avere i ricorrenti alcuna situazione giuridicamente tutelata al mantenimento dell'attuale assetto scolastico.

L'art. 1, rubricato finalità, del d.p.r 233/1998 prevede infatti che: “1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione. 2. Il dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione. 3. Il raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di pertinenza”.

La previsione di un dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche appare, pertanto, finalizzato, nel complesso normativo di cui al d.p.r. 233/1998 a garantire, in primo luogo all'utenza, standard qualitativi di insegnamento o comunque di prestazione formativa che non possono essere garantiti da istituzioni scolastiche extradimensionate per eccesso o difetto.

Ne consegue l'interesse degli utenti a vedere tutelata la dimensione ottimale dell'istituzione scolastica.

Simile ordine di idee peraltro è già stato espresso dalla prevalente opinione giurisprudenziale che ha evidenziato come i provvedimenti di dimensionamento scolastico costituiscano espressione della potestà di autorganizzazione dell'Amministrazione regionale ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, soggetti ai quali va pertanto riconosciuta una posizione peculiare da cui discende un'interesse diretto concreto ed attuale all'eventuale impugnativa (cfr. ad es. T.A.R. Molise Campobasso, 13 ottobre 2008 , n. 752 e Consiglio Stato , sez. VI, 16 febbraio 2007 , n. 661). Ciò all'evidenza non può che valere con riferimento all'atto fondamentale, cioè la delibera di approvazione del piano di dimensionamento scolastico, che determina gli assetti in termini non modificabili, quantomeno sotto i profili contestati nella specie, dagli atti a valle. Infatti, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all'impugnazione ove, come nella specie, si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (cfr. ad es. anche Consiglio di Stato nn. 896\2001). Né nel caso in esame le contestazioni sconfinano nel, peraltro ampio attesa la natura degli atti e degli interessi coinvolti, merito della opzione

amministrativa, venendo a censurare l'osservanza dell'art. 21 della legge n. 59\1997, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, e del regolamento attuativo approvato con d.P.R. 18.06.1998, n. 233 e la congruità degli atti rispetto a tale dettato normativo ed ai relativi principi, nei limiti del sindacato giurisdizionale ammissibile tipico di questa tipologia di atti, nonché l'osservanza delle regole di partecipazione al procedimento amministrativo stabilite dalla stessa disciplina generale nonché dalla legge generale n. 241/1990.

Né la circostanza che il limite numerico stabilito dal d.p.r. 233/1998 sia stato, nel caso di specie, superato può determinare il venir meno dell'interesse dei ricorrenti.

L'art. 2, comma 3, d.p.r. 233/1998 infatti stabilisce tra l'altro che: "L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico", evidenziando quindi la sussistenza di ipotesi di deroga al dimensionamento standard, ipotesi giustificate, anche in questo caso, dalla necessità salvaguardare l'interesse degli allievi sia sotto il profilo della qualità dell'insegnamento, che verrebbe compromessa dal frazionamento dei beni strutturali, laboratori e officine dall'alto valore artistico o tecnologico, sia sotto il profilo di non doversi sobbarcare onerosi spostamenti allorché l'istituto sia ubicato in aree ad alta densità demografica. Orbene poiché l'impugnativa dei

ricorrenti è sorretta dalla convinzione che l'attuale dimensionamento del Liceo Cassini sia ottimale, ricorrendo nel caso di specie, (almeno in tesi) entrambe le deroghe stabilite dall'art. 2 comma 3, d.p.r. 233/1998, la posizione di costoro non differisce apprezzabilmente da quella di chi lamenta la violazione dei parametri numerici stabiliti dalla norma, discutendosi, in entrambi i casi, dell'interesse al dimensionamento ottimale della istituzione scolastica.

Ne consegue anche in questo caso l'interesse al ricorso.

Nel merito il ricorso è infondato.

Giova premettere che il Liceo Cassini risulta sovradimensionato rispetto ai limiti numerici, compresi tra i 500 e i 900 studenti, stabiliti dall'art. 2 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 e ripresi della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 recante indirizzi di programmazione e criteri generali per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico.

Giova altresì preliminarmente precisare che con deliberazione del Consiglio regionale 3 febbraio 2009 n. 4 è stato stabilito che le statuizioni del piano regionale di dimensionamento fossero attuate con la necessaria gradualità al fine di realizzare un migliore servizio all'utenza. In attuazione della deliberazione di cui sopra l'Ufficio scolastico regionale con provvedimento in data 11 febbraio 2009 ha stabilito che le succursali di Via Peschiera 9/a del Liceo Cassini e di Largo Giardino n. 12 del Liceo Leonardo da Vinci restassero aggregati ai rispettivi Istituti fino ad esaurimento, con ciò

dilazionando nel tempo la realizzazione dei rispettivi scorpori.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, sviamento, in quanto la proposta di approvazione del piano di dimensionamento regionale della rete scolastica, formulata dalla Giunta regionale non conteneva l'indicazione dello scorporo della succursale di Via Peschiera dal Liceo scientifico Cassini.

Il motivo è infondato.

Con deliberazione 9 luglio 2008 n. 43 il Consiglio provinciale di Genova approvava il Piano provinciale della rete scolastica. Il piano in questione prevedeva espressamente la "disaggregazione delle succursali del liceo scientifico Leonardo da Vinci e del Liceo Scientifico Cassini con conseguente aggregazione delle due succursali (rispettivamente succursale di Largo Giardino del Liceo Leonardo da Vinci e di Via Peschiera del liceo Cassini al Liceo scientifico Colombo annesso al Convitto Nazionale" (si cfr. sub doc. n. 1 delle produzioni della Provincia di Genova 21 maggio 2009 pag. 14).

Successivamente la Giunta regionale con deliberazione 23 settembre 2008 proponeva al Consiglio regionale l'approvazione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica. In particolare la

delibera in questione stabiliva di proporre al Consiglio regionale di “approvare il piano regionale di programmazione della rete scolastica per gli anni 2009/2012 sulla base dei Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica per gli anni 2009/2012, come modificati, in ottemperanza alle indicazioni e ai criteri previsti dalla d.C.R. 29/2007, dalle tabelle di cui alla premessa della presente deliberazione” (si cfr. sub doc. n. 3 delle produzioni della Regione Liguria 4 marzo 2009).

In sostanza la Giunta regionale proponeva al Consiglio regionale di approvare il Piano regionale di programmazione della rete scolastica sulla base dei piani provinciali con alcune modifiche. Orbene poiché le modifiche proposte dalla Giunta regionale non riguardavano che il Liceo scientifico King è evidente che solo a queste faccia cenno la proposta della giunta di cui alla deliberazione 23 settembre 2008 n. 23. Il silenzio della proposta della Giunta regionale sullo scorporo della succursale di Via Peschiera non significa che tale scorporo non sia stato condiviso dalla Giunta regionale ma al contrario, essendo tale scorporo già contemplato nel piano provinciale, che la Giunta regionale condivideva tale soluzione.

Di qui l'infondatezza del motivo.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233, della deliberazione consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 in relazione alla violazione degli artt. 117, comma 2 lett. n), 117, comma 3 e 118

Costituzione, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, sviamento, in quanto autonomamente, e cioè in difformità delle indicazioni del Piano di dimensionamento di cui sopra, il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Liguria ha disposto lo scorporo della succursale di via Peschiera del Liceo scientifico Cassini.

Il motivo è infondato.

Risulta che lo scorporo della succursale di via Peschiera del Liceo Cassini sia stata prevista dal Piano provinciale della rete scolastica e dal successivo Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica. Il successivo provvedimento del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Liguria è stato posto in essere in attuazione dell'art. 4, comma 1, d.p.r. 1998 n. 233 che stabilisce: "I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive".

Ne discende l'infondatezza del motivo.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 eccesso di potere per difetto assoluto di

presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, sviamento, in quanto il superamento delle soglie numeriche ottimali deve essere contemperato con gli altri criteri indicati dall'art. 2, comma 3 del d.p.r. 233/1988 che giustificano la deroga al dimensionamento degli istituti scolastici.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che il Liceo Cassini risulta sovradimensionato rispetto ai limiti numerici, compresi tra i 500 e i 900 studenti, stabiliti dall'art. 2 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 e ripresi della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 recante indirizzi di programmazione e criteri generali per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico.

Il limite numerico di dimensionamento può essere derogato ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, d.p.r. 233/1998. La norma stabilisce che l'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

La deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 recante indirizzi di programmazione e criteri generali per la definizione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico ha, introdotto criteri ancora più rigidi, avendo espressamente stabilito

che: “ per la qualità del servizio è opportuno nel limite dei parametri numerici (500 – 900 alunni) privilegiare più istituzioni scolastiche vicino ai parametri degli indici numerici minimi, piuttosto che poche vicino al massimo. E’ consentita la deroga, per le istituzioni sovradimensionate (oltre 900 alunni) , solo in via eccezionale e in caso di unicità dei corsi impartiti o del plesso scolastico”.

Nel caso di specie la ricorrenza delle ipotesi derogatorie al dimensionamento ottimale, la cui dimostrazione incombeva ai ricorrenti, non è stata dimostrata.

Invero per quanto attiene alle strutture (id est la sussistenza di finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico) non è stato indicato alcun elemento che provi che nella sede di via Peschiera siano disponibili macchinari laboratori o attrezzature tali da giustificare il superamento del limite numerico.

Il ricorso, si limita ad affermare la presenza presso il Liceo Cassini di strutture di avanguardia senza meglio dettagliare e specificare; il ricorso, inoltre, fa riferimento alla partecipazione progetti educativi che per quanto lodevoli, sono altra cosa rispetto alle strutture ed ai laboratori cui fa riferimento la norma.

Per quanto attiene alla densità della popolazione è sufficiente rilevare come nello stesso ambito territoriale del Liceo Scientifico Cassini esista anche un altro liceo scientifico, il Leonardo da Vinci, di talchè, in assenza di elementi ulteriori, si deve escludere che il dato della

densità della popolazione, isolatamente considerato, possa giustificare la deroga ai parametri numerici stabiliti dalla norma.

Da ultimo, trattandosi di istituto con plessi diversi, i ricorrenti non evidenziano alcuna ragione che possa giustificare in via eccezionale il mantenimento della succursale e di conseguenza il sovradimensionamento dell'Istituto.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 21 l. 59/1997 e degli artt. 1, 2, 3, e 4 d.p.r. 18.6.1998 n. 233 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 20 febbraio 2007 n. 6 eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, di istruttoria e di motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione, violazione dei principi di cui all'art. 1 l. 241/90, sviamento, in quanto, relativamente ai Licei "Gobetti" e "Fermi", che pure superavano i parametri numerici ottimali non è stato disposto lo scorporo.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve rilevarsi come il vizio della disparità di trattamento possa rilevare solo in situazioni assolutamente identiche, gravando sul ricorrente il relativo onere probatorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2015). Nella specie tale onere non risulta adempiuto atteso che non è dato sapere se in relazione ai due istituti suddetti ricorrano o meno le ipotesi derogatorie previste dalla norma.

In secondo luogo anche ammessa, e non concessa, l'identità delle situazioni, la circostanza che in relazione ad altri istituti l'amministrazione sia incorsa, non disponendo lo scorporo di istituzioni scolastiche eccedenti il parametro numerico massimo, in una illegittimità non può all'evidenza essere invocata per esimersi dall'osservanza della normativa. Sul punto la giurisprudenza ha affermato, ad esempio che va esclusa qualsiasi rilevanza all'eventuale disparità di trattamento, in ragione del fatto che le eventuali illegittimità poste in essere dalla Commissione nei confronti di altri candidati (come l'aver consentito presunte inammissibili integrazioni alla domanda di partecipazione al concorso) non possono assurgere a giustificazione di ulteriori illegittimità in favore del ricorrente e, anzi, possono sollecitare il potere/dovere dell'Amministrazione di rettificare ed emendare la graduatoria da eventuali vizi. (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 aprile 2009 , n. 3705).

Donde l'infondatezza del motivo.

Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 21 l. 59/97 e dell'art. 4, comma 2, del d.p.r. 18.6. 1998 n. 233, eccesso di potere sotto vari profili, in quanto non sarebbe stata acquisita l'intesa delle istituzioni scolastiche interessate allo scorporo.

Il motivo è infondato.

Il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nell'elaborazione del piano di dimensionamento è previsto dall'art. 3 ed in particolare dall'art. 3, comma 3, d.p.r. 233/98 (laddove prevede. "il presidente

della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati”, e dall’art. 3, comma 5, d.p.r. 233/98 laddove prevede che “I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d’istruzione interessati”).

Dunque l’intervento delle istituzioni scolastiche interessate deve avvenire nell’iter formativo del piano attraverso le modalità di cui sopra, cioè attraverso i dirigenti competenti dell’amministrazione periferica della pubblica istruzione.

Nel caso di specie tale coinvolgimento è avvenuto atteso che la provincia di Genova con nota 17 marzo 2008 n. 357 indirizzata ai dirigenti scolastici nonché ai Presidenti dei Consigli d’istituto e di Circolo delle scuole interessate ha indetto un incontro per illustrare il piano di dimensionamento della rete scolastica (si cfr. sub doc. n. 3

delle produzioni della Provincia di Genova 21 maggio 2009). Inoltre all'incontro del 7 aprile 2008 ha partecipato il rappresentante del Liceo Cassini (si cfr. sub doc. n. 11 delle produzioni della regione Liguria 4 marzo 2009). Successivamente con nota 28 maggio 2008 n. prot. 486 fissava un nuovo incontro in data 3 giugno 2008 per discutere delle proposte e delle ipotesi organizzative in relazione al piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica (si cfr. sub doc. n.11 delle produzioni della regione Liguria 4 marzo 2009). Alla successiva riunione ha partecipato il Preside del Liceo Cassini (si cfr. sub doc. n.11 delle produzioni della regione Liguria 4 marzo 2009).

Non solo, il preside del Liceo Cassini ha espresso, sul piano, le proprie osservazioni con nota 29 luglio 2008 (si cfr. sub doc. n. 2 delle produzioni della regione Liguria 4 marzo 2009).

In conclusione risulta provato il coinvolgimento dell'istituzione scolastica liceo Cassini della procedura di formazione del piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica

In definitiva il disposto della norma di cui all'art. 3, comma 3, d.p.r. 233/1998 risulta ottemperato mentre alla fattispecie non è richiesta l'intesa delle Istituzioni interessate.

L'ipotesi contemplata all'art. 4, comma 2, d.p.r. 233/98, invocata per predicare l'illegittimità del provvedimento impugnato, riguarda l'ipotesi in cui i provvedimenti di istituzione soppressione e scorporo di istituzioni scolastiche avvengano in casi singoli e comunque al di

fuori di un piano di dimensionamento della rete scolastica.

Tale conclusione è fatta palese dalla previsione della necessità dell'intesa da parte delle istituzioni scolastiche coinvolte dai provvedimenti, intesa che, precludendo l'adozione di provvedimenti in assenza della stessa, potrebbe, se riferita all'elaborazione del piano di dimensionamento, precludere qualsiasi attività pianificatoria.

La norma di cui all'art. 4, comma 2, d.p.r. 233/98, pertanto, non trova applicazione al caso di specie.

Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/90 in relazione alla violazione dell'art. 4, comma 2. d.p.r. 18 giugno \998 n. 233, difetto di comunicazione di avvio del procedimento, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Costituzione, violazione del principio di partecipazione, sviamento, in quanto non sarebbe stata data agli interessati comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il motivo è infondato.

Dirimente è, sul punto, il rilievo che le garanzie partecipative invocate dai ricorrenti non si applicano alle attività pianificatorie per effetto del disposto dell'art. 13 l. 241/1990.

Inammissibile per carenza di interesse è invece il ricorso per motivi aggiunti proposto per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale 13.3.2009 n. 270 di approvazione delle linee di indirizzo in materia di organizzazione scolastica.

Per principio generale, infatti, i provvedimenti di indirizzo, salvo che si tratti di atti di natura vincolata idonei ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione finale, non hanno carattere immediatamente lesivo (T.A.R. Lombardia, II, 7.4.2005 n. 754), né i ricorrenti si sono dati cura di specificare i profili sotto i quali il provvedimento determinerebbe una lesione concreta ed attuale delle loro posizioni giuridiche.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Antonio Bianchi, Consigliere

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO